Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 9 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 916.

Istituzione e funzionamento di un Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia . . . . Pag. 742

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 136.

Modificazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381, concernente l'estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti . . . . Pag. 743

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 137.

Temporaneo collocamento presso Enti locali del personale appartenente ad Enti similari di territori occupati nelle zone di confine . . . . Pag. 744

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 138.

Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni. Pag. 744

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 139.

Nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato. Pag. 747

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 140.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi . . . . Pag. 748

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 141.

Norme per lo svolgimento dei concorsi . . . Pag. 749

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 142.

Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale . . Pag. 750

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 143.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 751

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1946.

Applicabilità dei decreti legislativi Luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140, nei confronti degli Stati delle Nazioni Unite . . . . Pag. 751

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1946.

Norme per la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette . . . . . . Pag. 752

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.
Messa in liquidazione della società in nome collettivo « W. Stephani di Wach e C. », con sede in Milano, già sottoposta a sequestro con decreto 24 agosto 1945. Pag. 756

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca commerciale italiana in Porto Marghera (Venezia) . . . . . Pag. 756

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'Accordo commerciale e dell'Accordo di pagamento firmati in Roma il 9 febbraio 1946, tra l'Italia e la Francia Pag. 756

Entrata in vigore dell'Accordo commerciale firmato a Roma il 10 gennaio 1946, tra l'Italia e la Spagna. Pag. 756

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 756

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 756

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 83 DEL 9 APRILE 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1945, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(982)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 83 DEL 9 APRILE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di premi sulle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Milano » e sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione). Annullamento e distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % « Città di Milano » acquistati per l'estinzione, e distruzione di titoli 5 % « Città di Roma » rimborsati.

(983)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

(984)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie speciale « Ventennale »; 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione); 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova ».

(985)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. **916**.

Istituzione e funzionamento di un Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

E' istituito in Palermo un Ispettorato generale di pubblica sicurezza, col compito di affiancare e di integrare con i suoi mezzi e con i suoi uomini l'azione degli organi locali di polizia nella repressione della delinquenza. Esso opera alle dipendenze del Ministero dell'interno sotto la sorveglianza dell'Alto Commissario per la Sicilia.

Art. 2.

Presso l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia è destinato a prestare servizio il normale personale di polizia nei limiti seguenti:

ispettore generale di pubblica sicurezza dirigente		n. 1
funzionario di pubblica sicurezza dei vari gradi, tutti inferiori al 6°		» 18
ufficiali del Corpo agenti di pubblica sicurezza		» 4
agenti di pubblica sicurezza		» 340
di cui:		
marescialli	n. 28	
brigadieri e vice brigadieri	» 56	
guardie	» 256	
impiegati di pubblica sicurezza		n. 2
ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali		» 8
carabinieri		» 750
di cui:		
marescialli	n. 62	
brigadieri e vice brigadieri	» 124	
truppa	» 564	
In totale		**n. 1123**

Nel personale sopra cennato, n. 270 elementi devono prestare servizio a cavallo.

Art. 3.

Per assicurare i servizi facenti capo all'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia:

a) **è autorizzata la spesa straordinaria di lire 19 milioni per l'acquisto di automezzi, biciclette, carburanti, cavalli, sellerie, foraggi, armi, buffetterie, munizioni e vestiario;**

b) è fissato in L. 21.700.000 il limite annuale di spesa, a cominciare dall'esercizio 1945-46 per i fitti degli uffici, caserme e scuderie, per le spese di ufficio e per i telefoni, per l'acquisto, manutenzione, funzionamento e riparazioni di automezzi e biciclette, per lo equipaggiamento, armamento, e munizionamento del personale, per il casermaggio, per l'acquisto e mantenimento di cavalli e sellerie e per le spese confidenziali;

c) per le spese ordinarie afferenti i servizi di cui alla lettera *b*) durante il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1945 è fissata la somma di L. 1.850.000.

Le somme occorrenti entro i limiti di cui sopra saranno stanziate nel bilancio del Ministero dell'interno.

Agli agenti di pubblica sicurezza — sottufficiali e truppa — non obbligati a prestare servizio a cavallo, saranno accordati per una volta tanto a titolo gratuito: una divisa da campagna, un paio di scarpe, due camicie, due mutande.

Qualora peraltro il sottufficiale o l'agente lasci il servizio alle dipendenze dell'Ispettorato prima che siano trascorsi tre mesi, è tenuto a restituire gli oggetti di vestiario ricevuti o a pagarne l'importo relativo.

Art. 4.

Al personale di pubblica sicurezza — funzionari, impiegati e agenti — ed al personale dell'Arma dei carabinieri Reali — ufficiali, sottufficiali e truppa — che presta servizio organicamente alle dipendenze dirette dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, è assegnata in aggiunta a tutte le altre indennità di cui esso comunque goda una indennità fissa mensile detta di campagna stabilita come appresso:

all'ispettore generale di pubblica sicurezza dirigente di servizio	L.	4000
ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali del Corpo agenti e agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali	»	2000
agli impiegati di pubblica sicurezza. .	»	1200
ai sottufficiali degli agenti di pubblica sicurezza	»	1000
alle guardie di pubblica sicurezza . . .	»	800
ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.	»	1000
ai carabinieri	»	800
al personale che presta servizio a cavallo è dovuta in aggiunta all'indennità di campagna una indennità mensile di	»	300

Le indennità di cui sopra vengono concesse mediante decreto del Ministro per l'interno e la spesa graverà su apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero dell'interno.

Art. 5.

In aggiunta all'indennità di campagna di cui all'articolo precedente, sarà corrisposta al personale organicamente assegnato all'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, una indennità fissa di missione, comprensiva di spese di chilometraggio, stabilita come appresso:

all'ispettore generale di pubblica sicurezza dirigente il servizio, L. 400 giornaliere;

ai funzionari e ufficiali del Corpo agenti e dell'Arma dei carabinieri Reali di tutti i gradi, L. 360 giornaliere;

ai sottufficiali del Corpo agenti di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri Reali di tutti i gradi, L. 180 giornaliere;

agli agenti di pubblica sicurezza e carabinieri Reali, L. 100 giornaliere.

Qualora il personale predetto per una ragione qualsiasi non abbia, durante il mese, trascorso almeno 18 giorni fuori sede per il servizio di campagna, perde il diritto al trattamento previsto dal presente articolo ed a suo favore saranno liquidate, per i servizi effettivamente prestati, le indennità ed i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.

Qualora il personale debba effettuare per ragioni dello speciale servizio cui è adibito viaggi fuori del nucleo o zona cui appartiene in ferrovia, in piroscafi o in automezzi o vetture di linea avrà inoltre diritto al rimborso della spesa relativa con gli aumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 108. — FRASCA.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 136.

Modificazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381, concernente l'estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365;

Visto l'art. 327 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381, è modificato come appresso:

« A decorrere dal 1° novembre 1944, la corresponsione del vitto in natura o in contanti ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, è estesa ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza, nonchè agli allievi guardie di pubblica sicurezza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — BROSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 106. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 137.

Temporaneo collocamento presso Enti locali del personale appartenente ad Enti similari di territori occupati nelle zone di confine.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I dipendenti degli Enti locali che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico nelle zone di confine, non abbiano potuto raggiungere la loro sede di servizio o siano stati costretti ad allontanarsene, potranno essere collocati presso Enti di natura similare a quelli di provenienza.

A tal uopo essi inoltreranno istanza al Ministero dell'interno, il quale determinerà con suo decreto l'Ente tenuto ad assumere ciascuno dei predetti dipendenti, le attribuzioni da assegnare al dipendente medesimo e il trattamento da corrispondergli a carico dell'Ente. Tale trattamento non potrà essere superiore a quello già fruito presso i rispettivi Enti di appartenenza, nè a quello stabilito per gli altri dipendenti di eguale categoria e grado già in servizio presso gli Enti cui il personale viene temporaneamente assegnato.

Gli incarichi così conferiti potranno essere revocati in ogni momento dal Ministro per l'interno e cesseranno di diritto con il cessare della causa di impedimento, da accertarsi con apposito decreto dello stesso Ministro.

Art. 2.

Al personale suindicato potranno essere anticipati sul bilancio dello Stato, salvo ulteriori determinazioni all'atto della sistemazione definitiva dei territori di cui all'art. 1, gli assegni di carattere fisso e continuativo non percepiti presso gli Enti di provenienza successivamente agli eventi che hanno determinato l'allontanamento dei singoli dipendenti dalle rispettive sedi ed a causa degli eventi stessi.

Per poter ottenere l'anticipazione di cui al primo comma del presente articolo, gli interessati dovranno inoltrare al Ministero dell'interno apposita istanza nella quale dichiareranno, sotto personale responsabilità, la misura degli assegni di carattere fisso e continuativo non percepiti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 138.

Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni che assicurano la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi, i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, hanno diritto ad essere riassunti in servizio, quando:

1) siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi;

2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere gli obblighi di leva e successivamente trattenuti in servizio militare, qualora abbiano, anteriormente alla chiamata alle armi, prestato servizio nell'Amministrazione almeno per un anno;

3) ovvero abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione ed abbiano la qualifica di partigiani combattenti.

Il servizio prestato prima della deportazione o dell'internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio non è computato agli effetti dell'anzianità.

La riassunzione non spetta al personale non di ruolo che sia stato assunto in sostituzione di personale richiamato alle armi.

Qualora i servizi, cui erano addetti gli aventi diritto alla riassunzione, siano stati devoluti ad altre amministrazioni, la riassunzione deve essere disposta da queste.

Art. 2.

La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non siano stati ancora rimpatriati o congedati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del collocamento in congedo.

Art. 3.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute ad assumere, in servizio non di ruolo, combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione, in quanto siano divenuti unico sostegno della famiglia, partigiani combattenti e reduci dalla deportazione o dall'internamento effettuato dai tedeschi o dai fascisti o dall'internamento in Africa, in numero non inferiore, per ciascuna categoria del personale non di ruolo, al cinque per cento dei posti stabiliti nei ruoli organici per i corrispondenti gruppi del personale di ruolo.

Per le Amministrazioni che non abbiano personale di ruolo, la percentuale anzidetta è riferita al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1945.

Nel computo della percentuale di cui ai comma precedenti, si tiene conto:

1) del personale riassunto a norma dell'art. 1;

2) del personale che abbia le qualifiche indicate nel primo comma e che sia stato assunto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purchè posteriormente al 31 dicembre 1945.

Art. 4.

Qualora i contingenti di personale non di ruolo assegnati alle singole Amministrazioni, ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, non offrano un sufficiente numero di posti disponibili, ai fini delle riassunzioni e delle assunzioni previste dai precedenti articoli 1 e 3, tali riassunzioni ed assunzioni saranno effettuate in soprannumero.

Presso le Amministrazioni cui non sia già assegnato un contingente di personale non di ruolo, tale contingente s'intende concesso, in virtù del presente decreto, nella misura occorrente per le assunzioni previste dall'articolo precedente.

I posti assegnati ai sensi dei comma precedenti saranno soppressi con le successive vacanze, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6.

Art. 5.

Possono essere riassunti ai sensi dell'art. 1 od assunti ai sensi dell'art. 3 soltanto coloro che siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il sostentamento proprio e delle famiglie con essi conviventi.

Nelle assunzioni sarà data la precedenza a coloro che abbiano carichi di famiglia.

Art. 6.

Il personale assunto o riassunto ai sensi degli articoli 1 e 3 deve essere mantenuto in servizio almeno per un anno, salvo i casi di licenziamento previsti dall'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Per la durata del periodo stabilito nel comma precedente, in caso di licenziamento, il personale contemplato nel comma stesso deve essere sostituito con altro personale che si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 3 e 5.

Art. 7.

Le riassunzioni in servizio, ai sensi dell'art. 1, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453. Le assunzioni disposte in base all'art. 3 sono invece computabili nella percentuale anzidetta.

Art. 8.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Art. 9.

Le domande di assunzione e di riassunzione presentate da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, nonchè i documenti riferentisi alle domande stesse sono esenti da bollo e da ogni tassa.

Art. 10.

Ai fini dell'impiego di coloro che appartengono alle categorie indicate nell'art. 3, il personale non di ruolo delle pubbliche Amministrazioni può essere licenziato anche prima della scadenza del contratto o del termine stabilito nel provvedimento di assunzione ed all'infuori dei casi previsti dall'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sempreché si tratti di persone che non traggano prevalentemente dall'impiego mezzi indispensabili per il sostentamento proprio o delle famiglie con esse conviventi. Nei licenziamenti predetti sarà seguito un ordine inverso a quello dell'anzianità di servizio.

Al personale licenziato ai sensi del comma precedente è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione globale in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio effettivo o frazione di anno superiore a sei mesi. E' fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in base alle norme che regolano il rapporto d'impiego per il personale degli enti pubblici.

Art. 11.

Presso ciascuna Amministrazione centrale e ciascuna azienda autonoma dello Stato è costituita una Commissione avente il compito di formulare le proposte per i licenziamenti del personale non di ruolo, previsti dall'articolo precedente, e per il licenziamento dei dipendenti non di ruolo che seguirono al Nord il sedicente governo della repubblica sociale italiana o rimasero in servizio negli uffici della Capitale, di collegamento con il predetto governo, o vennero assunti sotto l'impero del governo stesso, ancorchè i provvedimenti di assunzione siano stati convalidati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e sempreché non abbiano successivamente conseguito la qualifica di partigiani combattenti.

Detta Commissione, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà presieduta dal capo dell'ufficio del personale dell'Amministrazione presso cui viene costituita, o da altro funzionario di grado non inferiore al sesto, e composta di due dipendenti dell'Amministrazione stessa, dei quali uno di ruolo e l'altro non di ruolo appartenente, se possibile, ad una delle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Ai lavori di ciascuna Commissione sarà chiamato a partecipare, in veste consultiva, un rappresentante dei reduci di guerra, designato dal Ministero dell'assistenza post-bellica.

Nelle Amministrazioni aventi numeroso personale non di ruolo possono costituirsi più commissioni.

Art. 12.

Le proposte per il licenziamento del personale non di ruolo in servizio presso le sedi centrali degli enti pubblici a carattere nazionale saranno formulate da commissioni nominate dai presidenti degli enti medesimi. Dette commissioni saranno composte con criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo precedente.

Ai predetti enti si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'articolo precedente.

Art. 13.

Per il licenziamento del personale non di ruolo addetto agli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato possono costituirsi apposite commissioni locali. Dette commissioni, da nominarsi con provvedimento dei competenti Ministri o dalle autorità da questi delegate, saranno composte nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 11.

Analoga facoltà è conferita ai presidenti degli enti pubblici indicati nell'articolo precedente. Per gli altri enti pubblici è costituita, presso ciascuna prefettura, con provvedimento del prefetto, una commissione presieduta da un funzionario, di grado non inferiore al settimo, e composta di due dipendenti dei più importanti uffici od enti della provincia e dei quali almeno uno scelto, se possibile, tra coloro che appartengono ad una delle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Alle commissioni di cui ai precedenti comma si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'articolo 11.

Le Amministrazioni che abbiano uffici periferici con scarso personale non di ruolo possono delegare la formulazione delle relative proposte di licenziamento alle commissioni provinciali di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 14.

Le proposte per i licenziamenti dovranno pervenire ai capi delle singole Amministrazioni entro due mesi dalla data della costituzione delle commissioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al Ministero dell'Africa Italiana, al Ministero per la Costituente ed ai servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il personale della Magistratura ordinaria e delle Magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, gli avvocati dello Stato, il personale insegnante e gli appartenenti ai corpi armati dello Stato sono esclusi dal computo del personale di ruolo, agli effetti dell'applicazione dell'art. 3.

Con successivo decreto, su proposta dei Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i trasporti e per l'assistenza post-bellica, di concerto con quello per il tesoro, le disposizioni del presente decreto saranno estese, con i necessari adattamenti, al personale delle rispettive amministrazioni, nonchè a quello delle ferrovie secondarie in concessione.

Art. 16.

Le proposte già formulate dalle commissioni costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono considerate valide ai fini dei licenziamenti previsti dall'art. 11.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 139.

Nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, concernente la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288, relativo all'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione ed alle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1943, n. 168, relativo alla cessione obbligatoria delle valute estere;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero,

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per le finanze, per il tesoro e con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ufficio italiano dei cambi metterà a disposizione di ogni esportatore di merci di produzione nazionale, in conti presso la Banca d'Italia o presso una delle banche autorizzate a fungere da agenzie di quest'ultima, il cinquanta per cento delle valute estere che saranno accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi in corrispettivo del prezzo delle merci esportate.

La quota predetta potrà essere utilizzata dall'esportatore, entro il termine che sarà fissato dal Ministero del commercio con l'estero, per le seguenti operazioni:

1) pagamenti all'estero per l'acquisto di merci da importare nel Regno che saranno a questo scopo elencate dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, e per le spese accessorie di tale acquisto;

2) libere negoziazioni nel Regno, mediante trasferimento ad un conto analogo, intestato a persona fisica o giuridica avente domicilio o sede nel Regno, purchè quest'ultima utilizzi per gli scopi di cui al punto 1) la somma cedutale entro il termine fissato come sopra dal Ministero del commercio con l'estero.

Le banche presso le quali i conti sono istituiti, non possono consentire l'utilizzo dei conti stessi, se esso non è conforme alle disposizioni del presente articolo.

Trascorso il termine stabilito dal Ministero del commercio con l'estero, l'esportatore o il cessionario è tenuto a offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi le valute estere non utilizzate.

Le norme del presente articolo si applicano anche agli utili in valuta derivanti da operazioni di transito.

Art. 2.

Nulla è innovato nei riguardi delle esportazioni e delle importazioni per le quali il trasferimento del relativo importo è disciplinato da accordi interstatali.

Art. 3.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, fermo in ogni caso quanto è disposto dalla legge 28 luglio 1939, n. 1097, modificata dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460.

Art. 4.

Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a stabilire le modalità di applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Le norme del presente decreto hanno valore per tutte le cessioni di valuta inerenti alle operazioni di cui all'art. 1, a decorrere dal 23 marzo 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRACCI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 110. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 140.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato Italiano è responsabile verso i proprietari di beni o interessi, per le perdite e i danni causati da atti irregolari o da omissioni, compiuti dai sequestratari liquidatori, amministratori, o da altre persone, agenti sotto l'autorità del Governo Italiano o da esso nominati, in qualsiasi tempo, dall'inizio delle misure del sequestro o di controllo alla reintegrazione del proprietario nei suoi diritti.

Art. 2.

Le persone aventi diritto alla restituzione dei beni o i loro legali rappresentanti hanno diritto, a loro richiesta, di rientrare immediatamente in possesso dei loro beni, senza alcun pregiudizio per pretese di qualsiasi natura, da parte o contro i proprietari, comprese in particolare le pretese concernenti le spese e il pagamento d'interessi di cui agli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.

La risoluzione di tali pretese sarà rimandata fino ad un successivo accordo generale fra i rispettivi Governi o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti.

I vincoli o i gravami sui beni che vengono restituiti ai proprietari o ai loro rappresentanti, non avranno effetto nè potranno essere fatti valere a meno che gli anticipi o le spese cui si riferiscono i detti vincoli o gravami non vengano riconosciuti dai rispettivi Governi o dai proprietari o per conto di questi.

Art. 3.

Qualora il proprietario non voglia prendere consegna dei suoi beni, sarà nominato un amministratore interinale per la temporanea amministrazione della proprietà.

La consegna della proprietà ad un amministratore interinale prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, o in questo decreto, non è da considerarsi, ove manchi il consenso del proprietario o del suo rappresentante, quale consegna al proprietario medesimo.

Art. 4.

Il proprietario dei beni venduti o trasferiti ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, avrà diritto, a sua domanda, all'immediato annullamento dell'atto o degli atti di vendita o di trasferimento, e alla restituzione della proprietà, senza alcun pregiudizio di pretesa o reclamo di qualsiasi natura da parte sua.

La risoluzione di tali reclami sarà differita sino ad un accordo generale fra i rispettivi Governi, o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti.

Art. 5.

La proprietà di ogni azienda costituita in Italia, che sia stata sequestrata, liquidata, amministrata o gestita dal Governo Italiano, a causa dell'esistenza d'interessi nell'azienda stessa di sudditi di una qualsiasi delle Nazioni Unite, sarà inclusa nel dissequestro previsto dagli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Art. 6.

I conti bancari, i depositi postali a risparmio, i titoli, i valori, i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, come ogni altra proprietà similare di sudditi di una delle Nazioni Unite, sono da considerarsi inclusi nei beni previsti dal detto decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, o da questo decreto.

Tutte le valute, i conti bancari e gli altri crediti sequestrati o incamerati dal Governo Italiano saranno restituiti nella specie (dollari per dollari, sterline per sterline, ecc.), nello stesso tipo di conti esistenti all'atto del sequestro o dell'incameramento.

Art. 7.

Se l'obbligo di restituire fondi o titoli non può essere adempiuto da una banca o altro depositario per deficienza di fondi o titoli, tale obbligo costituirà reclamo del Governo Alleato interessato verso il Governo Italiano e sarà regolato, insieme con le altre richieste, col trattato di pace.

Art. 8.

La restituzione dei beni all'avente diritto non sarà dilazionata nè rifiutata in dipendenza dell'obbligo di redigere l'inventario previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, nè il proprietario di beni, compresi quelli considerati dall'art. 6 del presente decreto, potrà subire pregiudizio in conseguenza del ritardo con cui ne rientrerà in possesso.

Art. 9.

Se i beni sono stati dati in locazione dal sequestratario o dal suo rappresentante, la locazione può, a scelta del proprietario, essere risolta all'atto della restituzione dei beni o essere lasciata in vigore fino al termine del contratto di locazione.

Art. 10.

Tutte le spese del dissequestro e della restituzione dei beni dissequestrati o trasferiti saranno sostenute dal Governo Italiano.

Art. 11.

Nessuna norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, e di questo decreto, può essere interpretata come autorizzazione a porre qualsiasi spesa e tassa sulle proprietà dei Governi delle Nazioni Unite.

Art. 12.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dalla data in cui sarà applicabile il citato decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 141.
Norme per lo svolgimento dei concorsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministro, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

La metà dei posti accantonati in ciascun ruolo, in applicazione del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, può essere conferita, anche prima della data di cessazione dello stato di guerra, mediante concorsi riservati ai sensi di detto decreto.

Art. 3.

Ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, coloro che abbiano partecipato ad un concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano soltanto in favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte.

Art. 5.

Nei concorsi per i gradi iniziali di ciascun ruolo, il numero dei posti può essere stabilito anche in eccedenza a quelli già disponibili, entro i limiti delle vacanze che potranno verificarsi nei gradi superiori, nel semestre successivo alla data del bando di concorso, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio.

In tal caso detti collocamenti a riposo dovranno essere disposti entro sei mesi dal bando di concorso.

Art. 6.

Salva l'applicazione dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per le Amministrazioni aventi uffici periferici, nei bandi dei concorsi che saranno indetti non oltre il 31 dicembre 1946, potrà disporsi che le prove scritte dei concorsi stessi abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente in relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione.

Con lo stesso provvedimento che determina le sedi di esami, saranno costituite apposite commissioni di vigilanza.

Art. 7.

Fino al 31 dicembre 1946, i posti disponibili nei gradi iniziali delle carriere d'ordine possono essere conferiti mediante concorsi per titoli.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale degli enti pubblici.

Art. 9.

Con successivo provvedimento, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 142.

Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e in via provvisoria fino a che non sarà provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contemplate dal successivo art. 2, la quota dei contributi dovuta in qualunque settore della attività produttiva da parte dei lavoratori ai sensi delle disposizioni vigenti per le forme di previdenza e assistenza predette è corrisposta senza alcun diritto a rivalsa dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sarà considerata a tale titolo a tutti gli effetti di legge e conteggiata sulla retribuzione al lordo.

Art. 2.

Le forme di previdenza e di assistenza, per le quali il datore di lavoro a norma dell'articolo precedente è tenuto alla corresponsione senza diritto a rivalsa delle quote di contributo di spettanza dei lavoratori, sono le seguenti:

1) assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;

3) assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;

4) assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità;

5) assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive di essa, nonchè delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

6) assicurazione obbligatoria per le malattie nell'industria, nell'agricoltura, nel commercio e nel credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

7) trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 3.

Per i trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti il datore di lavoro è tenuto, in osservanza di quanto disposto all'art. 1, a corrispondere oltre alla quota di sua spettanza, la parte del contributo di pertinenza del lavoratore, corrispondente all'importo che deriverebbe per esso dall'applicazione della assicurazione generale predetta.

Art. 4.

I contributi corrisposti fino al 31 luglio 1945 per le forme di previdenza e di assistenza di cui al precedente art. 2, secondo le norme in atto alla data della liberazione dall'occupazione tedesca, nelle provincie del Piemonte, della Lombardia, della Venezia Euganea, della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, della Liguria e dell'Emilia, non sono ripetibili.

I datori di lavoro che non abbiano corrisposto i contributi dovuti in base alle norme predette sono tenuti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al versamento dei contributi stessi fino alla data suindicata.

L'accertamento e la riscossione dei contributi predetti sono effettuati dagli Istituti assicuratori, secondo le norme in atto alla data della liberazione dall'occupazione tedesca.

Art. 5.

Nelle provincie contemplate dal precedente art. 4 e per i settori dell'attività produttiva per i quali, secondo le disposizioni in atto alla data della liberazione dalla occupazione tedesca, i lavoratori erano dispensati da ogni contribuzione per la previdenza sociale, i contributi per le forme di previdenza e di assistenza di cui al precedente art. 2, che non siano stati, comunque, versati nel periodo compreso fra il 1° agosto 1945 e la data di inizio del primo periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto sono corrisposti dal datore di lavoro, senza diritto a rivalsa per la parte che sarebbe dovuta essere di pertinenza del lavoratore.

Le quote di contributo eventualmente trattenute nel periodo predetto a carico dei lavoratori non sono ripetibili.

L'accertamento e la riscossione dei contributi nel periodo predetto saranno effettuati con le norme attualmente in vigore.

Art. 6.

Il datore di lavoro che trattiene sulle retribuzioni dei propri dipendenti o si fa, comunque, rimborsare dai dipendenti stessi le quote dei contributi dovuti per le forme di previdenza indicate nell'art. 2 che, secondo le disposizioni del presente decreto, devono essere corrisposte senza diritto a rivalsa, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie soggette al Governo Militare Alleato, le disposizioni del presente decreto avranno effetto con l'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno in cui vi sia reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno del ritorno delle provincie stesse all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Barbareschi — Togliatti — Scoccimarro — Corbino — Gronchi — Gullo

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 113. — Frasca

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 143.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici ed alla nomina dei commissari;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 341, col quale il signor avvocato Mazzucca Emilio venne nominato commissario straordinario del Consorzio per la durata di mesi sei a decorrere dal 27 settembre 1944;

Visti i decreti Luogotenenziali 10 maggio 1945, n. 263, 10 agosto 1945, n. 583, e 9 novembre 1945, n. 827, con i quali il predetto incarico commissariale è stato prorogato sino al 27 dicembre 1945;

Ritenuta la necessità di prorogare per altri tre mesi la gestione commissariale del Consorzio, mantenendo l'avvocato Mazzucca nell'incarico già assegnatogli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari, conferito all'avv. Mazzucca Emilio, coi decreti Luogotenenziali 27 settembre 1944, 10 maggio 1945, 10 agosto 1945 e 9 novembre 1945, è prorogato di mesi tre e cioè sino al 27 marzo 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

Cattani

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 105. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1946.

Applicabilità dei decreti legislativi Luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140, nei confronti degli Stati delle Nazioni Unite.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36 concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone, fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, recante norme integrative del citato decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, numero 36;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

I decreti legislativi Luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140, sono applicabili nei confronti degli Stati delle Nazioni Unite, nonchè delle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1946

De Gasperi — Corbino

(961)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1946.

Norme per la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, i successivi provvedimenti modificativi, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto, approvato con R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visti i decreti Ministeriali 14 ottobre 1939, n. 16865; 29 marzo 1941, n. 7600 e 9 luglio 1945, n. 4266;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424;

Vista la delega contenuta nel quarto comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di fissare alcune norme di applicazione della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

L'iscrizione all'Albo nazionale degli esattori istituito dall'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è obbligatoria per gli esattori e per i ricevitori provinciali delle imposte dirette in carica.

E' altresì obbligatoria per gli esattori dopo la scadenza del periodo d'appalto, finchè provvedono alla riscossione dei residui con la procedura speciale privilegiata.

Coloro che abbiano conseguito l'idoneità mediante esame alle funzioni di esattore possono chiedere l'iscrizione all'Albo in qualsiasi tempo, prima dell'assunzione di gestioni esattoriali.

Possono essere iscritti all'Albo suddetto, con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio, a norma dell'art. 6, terzo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 942:

1) coloro che abbiano esplicato funzioni di esattore, di delegato governativo o di gestore provvisorio, muniti della relativa patente, per almeno cinque anni al 25 luglio 1939, data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942;

2) coloro che alla data suddetta erano in carica con funzioni di collettore dirigente di esattorie da almeno cinque anni, muniti di patente, ai sensi dell'art. 42 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, ovvero con funzioni di collettore dirigente (rappresentante) di ricevitorie provinciali, muniti di patente a norma dell'art. 88 del citato regolamento.

L'erede dell'esattore che gestisca l'esattoria per il solo periodo obbligatorio previsto dall'art. 93 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, viene iscritto a termine all'Albo degli esattori.

Detta iscrizione cessa alla scadenza del periodo di gestione obbligatoria e non dà diritto all'erede di gestire esattorie in proprio, ove non abbia personalmente i requisiti prescritti.

Art. 2.

Nei casi di esattorie e di ricevitorie gestite da enti si procede all'iscrizione all'Albo dell'ente titolare, con indicazione della persona fisica che ne ha la legale rappresentanza e che è autorizzata a compiere tutti gli atti inerenti alla gestione. L'iscrizione dovrà essere rinnovata in caso di sostituzione, durante l'anno, della persona che rappresenta l'ente.

La persona fisica indicata nella iscrizione dell'ente non acquista alcun diritto per la iscrizione all'Albo a titolo personale, a meno che non abbia già i requisiti prescritti.

Nelle esattorie gestite da enti deve essere nominato almeno un collettore iscritto all'Albo relativo, ai sensi del successivo art. 3.

Le società semplici di cui al libro 5°, titolo V, capo II del Codice civile, titolari di esattorie o di ricevitorie, sono iscritte all'Albo degli esattori con indicazione di tutte le persone componenti la società ed intestatarie della patente di esercizio.

Ciascun componente deve essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo medesimo.

Art. 3.

L'iscrizione all'Albo nazionale dei collettori, di cui all'art. 8 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è obbligatoria per i collettori di esattori e per i collettori (rappresentanti) di ricevitori provinciali in carica.

Coloro che hanno conseguito per esame l'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette, possono chiedere l'iscrizione all'Albo in qualsiasi tempo, prima della loro assunzione alle dipendenze di esattorie o ricevitorie.

Possono essere iscritti all'Albo dei collettori con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio:

1) coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo nazionale degli esattori, esclusi gli iscritti a termine, o con riserva;

2) coloro che abbiano esplicate per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, funzioni di collettore, muniti di regolare patente.

Art. 4.

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, erano in carica quali esattori o collettori con meno di un quinquennio di servizio e che sono stati iscritti nei rispettivi Albi in via provvisoria, otterranno l'iscrizione definitiva ove siano rimasti in funzione complessivamente per almeno cinque anni.

Ove siano cessati di carica prima del compimento di cinque anni di servizio, si procede alla revoca dell'iscrizione provvisoria.

Art. 5.

Per ottenere l'iscrizione agli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, gli interessati debbono presentare all'Intendenza di finanza competente per territorio domanda su carta da bollo da L. 12 diretta al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, indicando il titolo per il quale chiedono la iscrizione ed allegando la bolletta comprovante l'avvenuto pagamento, presso l'Ufficio del registro, della tassa di concessione governativa nella misura prescritta, nonchè i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

b) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

c) certificato di moralità, rilasciato dal Comune di residenza del richiedente, debitamente legalizzato;

d) documento comprovante il servizio prestato nelle gestioni esattoriali, rilasciato ai sensi del successivo art. 6.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda d'iscrizione.

Gli enti e le società legalmente costituite debbono allegare alla domanda d'iscrizione all'Albo degli esattori, oltre la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa, i seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione, fallimento, concordato;

b) per le aziende di credito già sottoposte alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, certificato da cui risulti l'autorizzazione data agli enti suddetti per l'assunzione di gestioni esattoriali, in applicazione delle norme portate dal decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

c) certificato dell'Intendente di finanza, su carta da bollo da L. 8, con l'indicazione della esattoria o delle esattorie gestite dall'ente richiedente e della data di inizio e di cessazione di ciascun appalto.

Per l'iscrizione delle società semplici debbono essere allegati alla domanda, oltre le quietanze di pagamento della tassa di concessione governativa, i documenti stabiliti per le persone fisiche dal presente articolo alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a nome di ciascuna persona componente la società stessa, risultante dal contratto d'appalto.

I singoli componenti di una società semplice, titolare di esattorie, possono inoltre ottenere l'iscrizione all'Albo degli esattori a titolo personale, mediante presentazione di separata domanda, con la relativa quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa.

Per gli altri documenti può essere fatto riferimento a quelli allegati alla domanda prodotta dalla società medesima.

Ai fini dell'iscrizione agli Albi nazionali degli esattori e dei collettori, nei riguardi di coloro che gestiscono o prestano servizio presso più esattorie, è obbligatoria la presentazione della domanda, con la relativa quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa, per ciascuna esattoria o ricevitoria gestita e per ciascuna patente di collettore o di rappresentante rilasciata, mentre può essere prodotta una sola serie di documenti in bollo.

I vincitori degli esami di idoneità alle funzioni di esattore o di collettore, i quali producano la domanda di iscrizione ai rispettivi Albi nazionali entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale*, debbono allegare soltanto la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa.

Ove la domanda sia prodotta successivamente, debbono unire inoltre il certificato di cittadinanza, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato di moralità, debitamente legalizzati, contemplati nella prima parte del presente articolo alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 6.

Gli esattori, in carica o non in carica, che chiedono l'iscrizione al rispettivo Albo nazionale con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio, debbono esibire il certificato o i certificati su carta da bollo da L. 8, rilasciati dall'Intendente di finanza, comprovanti il requisito di cinque anni di servizio quale esattore, delegato governativo o gestore provvisorio.

I collettori in carica debbono esibire, a corredo della domanda di iscrizione all'Albo dei collettori, copia della patente su carta da bollo da L. 16, insieme a dichiarazione in carta semplice dell'esattore da cui dipendono, dalla quale risulti che la patente non è stata revocata.

Sulla copia della patente occorre il visto di convalida dell'Intendente di finanza.

I collettori non in carica debbono esibire certificato o certificati su carta da bollo da L. 8 rilasciati dall'Intendente di finanza, comprovanti il periodo di almeno cinque anni di servizio o i motivi della cessazione o della revoca ai sensi dell'art. 42 del regolamento di riscossione, approvato con R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090.

Agli effetti del raggiungimento del periodo minimo di cinque anni è ammesso il cumulo del servizio prestato come collettore e come esattore, delegato governativo o gestore provvisorio.

I collettori che erano in carica al momento dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, con il requisito di cinque anni di effettiva direzione di una esattoria e che aspirino anche alla iscrizione all'Albo nazionale degli esattori, debbono presentare separata domanda su carta da bollo da L. 12, con la relativa quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa. Il requisito suddetto si comprova, oltre che con la patente, mediante certificato o certificati su carta da bollo da L. 8, rilasciati dall'esattore o dagli esattori alle cui dipendenze il servizio è stato prestato, con attestazione di conferma, in calce, dell'Intendente di finanza.

Il collettore dirigente che chiede l'iscrizione sia all'Albo degli esattori, sia a quello dei collettori, può produrre una sola serie di documenti in bollo, da allegare a una delle due domande, mentre nell'altra vanno fatti gli opportuni riferimenti.

Art. 7.

Gli esattori, ed i ricevitori provinciali già iscritti all'Albo, che assumono nuove gestioni, e gli eredi autorizzati a gestire ai sensi dell'art. 93 del testo unico, debbono chiedere l'iscrizione all'Albo per l'esattoria o ricevitoria nella quale entrano in funzione, entro un mese dal rilascio della patente.

Coloro che non abbiano presentato la domanda nè pagato la tassa di concessione governativa incorreranno nella pena pecuniaria prevista dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificata dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Saranno inoltre iscritti d'ufficio e sarà loro assegnato un termine per la presentazione della domanda documentata e della quietanza di pagamento della tassa suddetta.

Scaduto infruttuosamente il termine di proroga, il Ministero provvederà a richiedere i documenti per la iscrizione, a mezzo dell'Intendente di finanza, mettendo a carico degli inadempienti la spesa relativa.

In caso di ritardo o mancato pagamento della tassa di concessione governativa, della pena pecuniaria e

delle spese incontrate dall'Amministrazione per la eventuale richiesta diretta dei documenti necessari per la iscrizione d'ufficio, il Prefetto, su segnalazione del Ministero delle finanze, ordina al Comune o Consorzio la trattenuta della somma sul primo mandato per aggio o per altro titolo da emettersi a favore dell'esattore o dei suoi eredi, disponendo l'emissione di apposito mandato a favore del procuratore del registro competente per territorio, che introiterà la somma con attribuzione al relativo capitolo di entrata.

Per il recupero della somma indicata l'Intendente di finanza potrà anche disporre la compensazione coi rimborsi dovuti all'esattore per inesigibilità o potrà promuovere la procedura sulla cauzione dell'esattore medesimo.

Art. 8.

In relazione al disposto del terzultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, la richiesta di esecutorietà di nuova patente nei riguardi dei collettori di esattoria o di ricevitoria già iscritti all'Albo deve essere accompagnata dalla nuova domanda d'iscrizione, con la relativa quietanza di versamento della tassa di concessione governativa.

L'esecutorietà resta sospesa finchè non siano state prodotte la domanda e la quietanza anzidette.

In ogni caso il ritardato pagamento della tassa, quando nel frattempo l'interessato abbia esplicato, abusivamente, mansioni di collettore nella nuova esattoria, dà luogo all'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificata dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Art. 9.

Gli iscritti agli Albi nazionali degli esattori e dei collettori debbono pagare la tassa annuale di concessione governativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Per il ritardato o mancato pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 7 nei riguardi degli esattori e dei ricevitori in carica e perciò obbligati alla iscrizione, mentre nei riguardi dei collettori il ritardato o mancato pagamento della tassa annuale dà luogo all'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'articolo precedente e nel caso di ritardato o mancato pagamento anche della suddetta pena pecuniaria si procede al ritiro della patente.

Nei riguardi degli iscritti non in carica il mancato pagamento della tassa suddetta dà luogo alla radiazione dagli Albi.

Art. 10.

Le persone e gli enti che ne abbiano diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, sono iscritti su due distinti registri cronologici ed assumono un numero di iscrizione. Tali registri, che costituiscono rispettivamente l'Albo nazionale degli esattori e l'Albo nazionale dei collettori, porteranno ad ogni facciata un numero progressivo e saranno, prima dell'uso vidimati ad ogni pagina dal direttore generale delle Imposte dirette, o da un funzionario da lui delegato, che apporrà il proprio visto anche nella prima pagina ed in calce all'ultima facciata, quando il registro sarà ultimato.

Ad ogni iscritto agli Albi nazionali degli esattori viene rilasciato un certificato di iscrizione su carta da bollo da L. 8 fornita dall'interessato.

Agli effetti della presentazione di tale certificato per assumere la gestione di esattorie o ricevitorie o per la nomina a collettore, la data del rilascio non dovrà essere anteriore ad un mese.

Art. 11.

Le segnalazioni prescritte dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono raccolte e conservate dalla Direzione generale delle imposte dirette, presso lo stesso ufficio che cura la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori.

Il certificato di inesistenza di determinate incompatibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, viene rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dalla Direzione generale suddetta, sulla scorta degli elementi che risultano dallo schedario centrale istituito presso di essa in applicazione delle norme portate al menzionato art. 21.

Per ottenere il rilascio del certificato, gli interessati debbono presentare domanda su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — allegando un foglio in bianco di carta da bollo da L. 8, nonchè la quietanza di versamento in tesoreria, in conto entrate eventuali e diverse, della somma di L. 50 quale diritto per il rilascio del certificato, in applicazione dell'art. 6, quarto comma della legge citata.

Art. 12.

Presso la Direzione generale delle imposte dirette è costituita una Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori, presieduta dal direttore generale delle Imposte dirette o da un funzionario di grado non inferiore al 6° da lui delegato.

Fanno parte della Commissione:

a) due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di cui uno di grado non inferiore al 6° ed uno di grado non inferiore al 7°;

b) un rappresentante degli esattori designato dagli esattori in carica, anche attraverso le organizzazioni di categoria;

c) un rappresentante dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali delle Imposte dirette, designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Ai membri effettivi si aggiungono membri supplenti scelti con gli stessi criteri.

La Commissione, che si riunisce quando il presidente lo ritenga necessario, ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione o la sospensione degli iscritti o sulle altre questioni inerenti alla tenuta degli Albi per le quali venisse richiesta dal presidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza. A parità di voti vale quello del presidente.

La Commissione sarà assistita da un segretario scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, che durerà in carica per il periodo di volta in volta fissato dal presidente.

Ai componenti della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167 e del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 115.

Art. 13.

Le modalità e l'epoca in cui hanno luogo gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle Imposte dirette vengono fissati di volta in volta mediante decreto Ministeriale.

Art. 14.

Gli esami di idoneità di cui al precedente articolo constano di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati hanno la disponibilità di sette ore e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabelle dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili, e sugli altri servizi) sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli Istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e nozioni di diritto commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario del Regno, con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili ed immobili ed ai procedimenti speciali; elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verte sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 15.

Col decreto Ministeriale che fissa la data e le modalità degli esami viene provveduto alla nomina delle Commissioni che sono composte nel modo seguente:

a) *per l'idoneità ad esattore*:

il direttore generale delle Imposte dirette o un funzionario della Direzione generale delle imposte dirette da lui delegato, di grado non inferiore al sesto, presidente;

tre funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di grado non inferiore al settimo, membri;

un rappresentante degli esattori, designato dagli esattori in carica, anche attraverso le organizzazioni di categoria, membro;

b) *per l'idoneità a collettore*:

il direttore generale delle Imposte dirette o un funzionario della Direzione generale delle imposte dirette da lui delegato, di grado non inferiore al sesto, presidente;

tre funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, di grado non inferiore al settimo, membri;

un rappresentante dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori provinciali delle Imposte dirette designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria, membro.

Le Commissioni saranno assistite da segretari scelti tra i funzionari di grado non inferiore al nono.

Ai componenti delle Commissioni sono dovuti i gettoni di presenza, secondo le norme di cui ai decreti legislativi Luogotenenziali 5 aprile 1945, n. 167 e 31 agosto 1945, n. 115.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

In attesa che sia portata a compimento la raccolta delle segnalazioni per lo schedario centrale, ai fini contemplati dall'art. 10 del presente decreto, i certificati di inesistenza delle incompatibilità di cui ai numeri 1) 2) e 3) dell'art. 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, fino a quando non sarà diversamente stabilito con disposizione ministeriale, saranno rilasciati dalle Intendenze di finanza per delega del Ministero, sulla scorta degli elementi in possesso delle Intendenze stesse, alle quali dovranno essere presentate le domande per il rilascio. Sarà trasmessa al Ministero copia del certificato, ovvero scheda di segnalazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge 16 giugno 1939, numero 942, dalla quale risultino le irregolarità che hanno determinato il mancato rilascio.

Art. 17.

L'erede che in base alle norme contenute nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, sia autorizzato a continuare la gestione sino alla fine del decennio, sarà iscritto all'Albo degli esattori a termine e cioè sino alla scadenza del periodo di appalto, con gli effetti di cui agli ultimi due comma dell'art. 1 del presente decreto.

Nei riguardi dell'erede autorizzato a continuare la gestione oltre il periodo obbligatorio e del cessionario subentrato nella esattoria, in applicazione della disposizione transitoria portata dagli articoli 12 lettera *c*) e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, si fa luogo all'iscrizione all'Albo con riserva. Tale iscrizione viene revocata ove l'interessato non ottenga l'idoneità al primo esame di idoneità alle funzioni di esattore bandito successivamente all'ammissione nella gestione esattoriale, ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo Luogotenenziale.

Art. 18.

Per un triennio a decorrere dal 7 agosto 1945, data di pubblicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, in deroga agli articoli 12 e 14 del presente decreto, i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, da nominare membri della Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette e delle Commissioni d'esame per l'idoneità alle funzioni di esattore e di collettore, possono essere scelti tra quelli di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 19.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 14 ottobre 1939, n. 16865 e il decreto Ministeriale 9 luglio 1945, n. 4266.

Roma, addì 14 marzo 1946

p. *Il Ministro*: VISENTINI

(914)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.
Messa in liquidazione della società in nome collettivo « W. Stephani di Wach e C. », con sede in Milano, già sottoposta a sequestro con decreto 24 agosto 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « W. Stephani di Wach e C. », con sede in Milano;
Vista la relazione del sequestratario dell'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che, in relazione dell'attuale situazione economica dell'azienda, è opportuno disporne la liquidazione, nominando liquidatore lo stesso sequestratario rag. Stradella Igino;
Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

La società in nome collettivo « W. Stephani di Wach e C. », con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Stradella Igino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1946

(930) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca commerciale italiana in Porto Marghera (Venezia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale, con sede in Milano;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Porto Marghera (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

(941) *Il Ministro*: CORBINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo commerciale e dell'Accordo di pagamento firmati in Roma il 9 febbraio 1946, tra l'Italia e la Francia.

L'Accordo commerciale e l'Accordo di pagamento firmati in Roma tra l'Italia e la Francia il 9 febbraio 1946, sono entrati in vigore il 15 febbraio 1946 in conformità alle clausole inscritte negli Accordi stessi.

(959)

Entrata in vigore dell'Accordo commerciale firmato in Roma il 10 gennaio 1946, tra l'Italia e la Spagna

L'Accordo commerciale firmato in Roma il 10 gennaio 1946 tra l'Italia e la Spagna, con gli allegati scambi di note, è stato posto in vigore, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, titolo I dell'Accordo predetto, a partire dal 15 febbraio 1946, con scambio di note avvenuto in Roma in pari data.

(960)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Apollonio Di Fluri di Nicola, di anni 29, da Aguadulce, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Napoli nella sessione estiva dell'anno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(924)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 aprile 1946 - N. 80

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,175
Id. 3,50 % 1902	90 —
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	98,775
Redimibile 3,50 % 1934	86,10
Id. 5 % 1936	97,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,325
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.